



COMUNE DI
SAN PANCRAZIO
SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 29/03/2017

OGGETTO: Imposta unica comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2017

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
F.to (Dott. Domenico MUNI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to (Dott. Domenico MUNI)

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala "P. Briganti" del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione, in 1^ª seduta, su determinazione del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA -

Fatto l'appello risultano:

- 1 Ripa Salvatore**
- 2 Barbuzzi Michele Gianfranco**
- 3 Cavallone Patrizia**
- 4 Faggiano Anna Maria**
- 5 Rucco Raffaella**
- 6 Moscatelli Edmondo**
- 7 De Lorenzo Carmine**
- 8 Trevisi Antonio**
- 9 De Lorenzo Maria Antonietta**
- 10 Gennaro Mario Giuseppe**
- 11 Savina Milena**
- 12 Miglietta Giovanni**
- 13 Schito Vito**
- 14 Zizzo Giovanni**
- 15 Quaranta Riccardo**
- 16 Lupo Antonio**
- 17 Scarciglia Oronzo**

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Domenico RUSSO.

L'argomento è introdotto dal Presidente del Consiglio, il quale passa la parola all'Assessore Moscatelli affinché relazioni in merito.

Dopo l'illustrazione dell'argomento, il Consigliere Schito presenta apposito emendamento nel testo che segue:

“Prevedere per tutti i soggetti obbligati il pagamento del suddetto tributo in cinque rate suddivise con le seguenti scadenze:

- *prima rata scadenza 07/07/2017;*
- *seconda rata scadenza 07/08/2017;*
- *terza rata scadenza 07/09/2017;*
- *quarta rata scadenza 07/10/2017;*
- *quinta rata scadenza 07/11/2017.”*

Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Schito, che ottiene il seguente risultato:

- consiglieri presenti n.16;
- consiglieri assenti n.1 (Trevisi);
- favorevoli n.6 (Miglietta, Schito, Zizzo, Quaranta, Lupo, Scarciglia);
- contrari n.10;
- astenuti n.0;

l'emendamento viene respinto.

Il Presidente procede pertanto a mettere in votazione la proposta di deliberazione nel testo sotto riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 in data 30/07/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione n.10 del 29/03/2017, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di €. 1.567.905,99, così ripartiti:

COSTI FISSI €. 1.015.293,44

COSTI VARIABILI €. 431.174,42

Considerato che è stato imputato alle utenze domestiche l'84,60% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 15,40% del medesimo costo di gestione del servizio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto che:

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di

gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante nelle successive tabelle, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Ritenuto di adottare per il calcolo delle tariffe il seguente metodo:

- la quota fissa da attribuire alle singole utenze è stata determinata utilizzando i coefficienti indicati ai punti 4.1 e 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 opportunamente corretti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le attività maggiormente colpite dall'applicazione della tariffa;
- la quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è stata determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 ed utilizzando coefficienti di produzione Kg/mq anno adattati alla realtà di San Pancrazio Salentino;
- per le pertinenze delle utenze domestiche (box, cantine e garage) la quota variabile della tariffa è azzerata e la quota fissa è determinata applicando alla superficie dei locali la tariffa parametrata ad un occupante;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Considerato che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2017 in € 10.000,00, trova copertura sul capitolo 1899 della missione 12, programma 5, P.d.C. 1.04.02.05.999 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

Considerato che il comma 688 dell'art.1 della L. 147/2013 demanda all'Ente la determinazione del numero delle rate e delle relative scadenze;

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata al 31 maggio 2017;
- seconda rata al 31 luglio 2017;
- terza rata al 30 settembre 2017;
- quarta rata al 30 novembre 2017;

è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2017.

Ritenuto di autorizzare l'ufficio tributi dell'Ente ad organizzare l'invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il modello di pagamento denominato "F24", compilato in tutte le sue parti, modalità prevista dalle disposizioni normative vigenti;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 28/11/2003 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.8 del 01/03/2004 e n.10 del 03/04/2008;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente:

- consiglieri presenti n.16;
- consiglieri assenti n.1 (Trevisi);
- favorevoli n.11;
- contrari n.0;
- astenuti n.5 (Schito, Zizzo, Quaranta, Lupo, Scarciglia);

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche (determinate sulla base della banca dati al 15/03/2017) nelle misure riportate nelle tabelle sottostanti:

UTENZE DOMESTICHE 2017				
COMPONENT I	Ka	Tariffa parte fissa €/mq	Kb	Tariffa parte variabile €/nucleo familiare
1	0,81	1,67	1	42,32
2	0,94	1,94	1,8	76,18
3	1,02	2,10	2,2	93,11
4	1,09	2,25	2,2	93,11
5	1,1	2,27	2,47	104,54
6 o più	1,06	2,18	2,72	115,12

UTENZE NON DOMESTICHE 2017					
Categoria di attività	Kc	Tariffa a parte fissa €/mq	Kd	Tariffa parte variabile €/mq	Tariffa totale €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	1,83	5,5	0,6	2,43
Cinematografi e teatri	0,47	1,37	4,12	0,45	1,82
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	1,28	3,9	0,43	1,71
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	2,15	6,55	0,72	2,87
Stabilimenti balneari	0,35	1,02	5,2	0,57	1,59
Esposizioni, autosaloni	0,57	1,66	5,04	0,55	2,21
Alberghi con ristorante	0,51	1,48	8,92	0,98	2,46
Alberghi senza ristorante	0,85	2,47	7,5	0,82	3,29
Case di cura e riposo	1,01	2,94	9,62	1,05	3,99
Ospedale	0,86	2,5	7,55	0,83	3,33
Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	3,4	10,3	1,13	4,53
Banche ed istituti di credito	0,79	2,3	6,93	0,76	3,06
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,13	3,29	9,9	1,08	4,37
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	4,37	13,2	2	5,82
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	2,65	8	0,88	3,53
Banchi di mercato beni durevoli	1,19	3,46	10,4	5	4,6
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,5	4,37	13,2	1	5,82
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,96	2,79	9,11	1	3,79
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	2,65	8,02	0,88	3,53
Attività industriali con capannoni di produzione	0,2	0,58	8,25	0,9	1,48
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,83	2,42	8,11	0,89	3,31
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,04	5,94	29,9	3	9,22
Mense, birrerie, amburgherie	2,55	7,42	11,2	1,23	8,65
Bar, caffè, pasticceria	1,66	4,83	22,5	2,46	7,29
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	1,91	5,56	16,8	1,84	7,4

generi alimentari			2		
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	4,54	13,7 7	1,51	6,05
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,98	11,58	19,4 6	2,13	13,71
Ipermercati di generi misti	1,65	4,8	14,5 3	1,59	6,39
Banchi di mercato genere alimentari	3,35	9,75	29,5	3,23	12,98
Discoteche, night-club	0,77	2,24	6,8	0,74	2,98

- 2) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2017;
- 3) di quantificare in €. 1.567.905,99 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 4) di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato in n.4 rate con scadenze come di seguito indicato:
- prima rata al 31 maggio 2017;
 - seconda rata al 31 luglio 2017;
 - terza rata al 30 settembre 2017;
 - quarta rata al 30 novembre 2017;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2017.
- 5) di autorizzare l'ufficio Tributi dell'Ente ad organizzare l'invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il modello di pagamento denominato "F24", compilato in tutte le sue parti, modalità prevista dalle disposizioni normative vigenti;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) di dichiarare, con analoga votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Sig. Giovanni MIGLIETTA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Domenico RUSSO)
(FIRMA DIGITALE)

Per copia conforme all'originale.

San Pancrazio Salentino, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Domenico RUSSO)

PUBBLICAZIONE

AL N° 509

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune **per giorni 15 Consecutivi** e cioè:

dal 18/04/2017

San Pancrazio Salentino, li 18/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[] ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

[] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li 18/04/2017

Il Segretario Generale
(f.to Dott. Domenico RUSSO)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/00 e del Dlgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

